



Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Via Bonardi, 3 – Milano

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO EX ART. 7 DELLA L.R. 12/2005

COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA (DGR 8/1566 22 DICEMBRE 2005)

Allegato 5.3. Norme Tecniche di Polizia Idraulica

Gruppo di lavoro:
prof. Pier Luigi Paolillo (coordinatore)
dott. pt. Alberto Benedetti dott. pt. Massimo Rossati

dott. geol. Domenico D'Alessio (responsabile incaricato dello studio geologico) dott. geol. Anna M. Gentilini

Staff del Comune di Giussano
Franco Riva (Sindaco)
geom. Felice Pozzi (responsabile del procedimento per il Piano di governo del territorio)
dott. arch. Ambrogio Mantegazza (dirigente del Settore Tecnico del Comune di Giussano)

Convenzione stipulata il 30 ottobre 2006 tra il Settore Tecnico del Comune di Giussano e il Politecnico di Milano per la redazione degli studi per il Piano di governo del territorio in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 5 ottobre 2006 e della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 1300 del 17 ottobre 2006

Comune di Giussano

Norme Tecniche di Polizia Idraulica

Premessa

Le Norme di Polizia Idraulica rappresentano il principale strumento di applicazione delle competenze e delle responsabilità dei Comuni nella gestione del demanio idrico compreso nel territorio amministrativo di ogni ente locale. Esse sono parte della generale politica di sicurezza idrogeologica, conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse idriche attraverso obiettivi rivolti, secondo il ddg 3/8/2007 – N.8943 (Linee Guida di Polizia Idraulica), a:

- a. migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione in caso di piena;
- b. favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e dei grandi corridoi ecologici;
- c. garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d. disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e. promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.

Sono redatte sulla base di una rilevazione accurata della consistenza e distribuzione dell'insieme dei corpi idrici di superficie, della selezione di quelli da conservare o recuperare, e della definizione dei criteri e dei vincoli di gestione.

Parte integrante delle Norme sono:

- A. i Principi generali e le Definizioni;
- B. il Regolamento di Polizia idraulica;

Parte A Principi generali e Definizioni

Art.1

Funzioni e finalità

La polizia idraulica consiste nell'insieme delle attività e funzioni di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze (ddg 3/8/2007 – N.8943).

Le Norme di polizia Idraulica hanno lo scopo di:

- fornire indicazioni sugli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione dei corsi d'acqua, e sull'uso del suolo nelle aree corrispondenti agli alvei dei corsi d'acqua e in quelle ad essi prospicienti, individuate come fasce di rispetto.
- verificare il rispetto delle concessioni e delle prescrizioni e direttive emanate dalle Autorità competenti.

Secondariamente permettono una migliore gestione del territorio, proteggendolo attraverso la manutenzione della rete idrografica dai rischi idrogeologici naturali o conseguenti ad uno scorretto uso del suolo. Inoltre la conoscenza a livello locale del reticolo idrografico può fornire indicazioni sul recupero del patrimonio idrico, individuando le aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua, le zone di laminazione, e le iniziative atte alla conservazione e al miglioramento della caratteristiche naturali e ambientali.

Art.2

Normativa di riferimento

La materia è regolata dal rd n. 523/1904 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), relativo alle acque pubbliche per le quali introduce le fasce di rispetto ed indica le attività permesse o vietate; e dal rd n. 368/1904 che disciplina le attività permesse e vietate sui canali di bonifica. La norma è integrata dal dlgs 152/1999, come modificato dal dlgs 258/2000, e confermata dal dlgs 152/2006.

Con la L 37/1994 si amplia la pertinenza del demanio idrico; mentre le NTA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Po n.18 in data 26 aprile 2001) forniscono indicazioni "per il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque" (art.1 comma 3).

Infine, a seguito del recepimento, con la lr 1/2000 (art. 3 coma 14), da parte della Regione Lombardia del dlgs 112/1998, sono state delegate le funzioni di concessione e polizia idraulica ai Comuni e alla Regione, secondo le disposizioni della dgr n.7/7868 del 25 gennaio 2002 ("Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114 della lr 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"), successivamente modificata dalla dgr n.7/13950 del 1 agosto 2003. L'Allegato B della delibera 7/13950 definisce i "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale".

Per quanto non definito dalle presenti norme si fà riferimento alla citata ddg 3/8/2007 – N.8943 "Linee Guida di Polizia Idraulica".

Art.3

Ambito di applicazione

Le funzioni concessorie, autorizzative e di polizia idraulica si applicano ai corpi idrici compresi nel territorio comunale facenti parte del reticolo come più oltre definito, comprensivi delle fasce di rispetto

Il reticolo idrico minore è ricavato per differenza tra l'insieme dei corpi idrici riconosciuti con i criteri descritti al successivo art.8 e i corpi idrici del "Reticolo idrico principale" compresi negli elenchi dell'Allegato A della dgr 7/13950–2003, sui quali hanno competenza la Regione Lombardia o l'AIPO.

Sono anche esclusi dalla competenza comunale i canali individuati nell'Allegato D della dgr 7/7868-2002, sui quali esercitano le funzioni in oggetto i Consorzi di Bonifica.

Art.4

Compiti ed esercizio

Complessivamente i settori in cui si esplicano le funzioni delegate al Comune sono di tre tipi: urbanistico, manutentivo e amministrativo e si concretizzano nelle seguenti funzioni (si veda anche la ddg 3/8/07 n.8943):

- individuazione cartografica del reticolo idrografico, definizione delle competenze sui tratti; dove richiesto, definizione delle fasce di rispetto;
- gestione delle attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. In essa sono compresi la vigilanza e l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;

Sui tratti di competenza comunale, l'intervento riguarda:

- la manutenzione del reticolo idrografico;
- la realizzazione di opere di pronto intervento sul reticolo;
- il rilascio di pareri (valutazione della autorità idraulica senza valore autorizzativi) e nulla osta
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione di beni demaniali;
- il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua

• la riscossione dei relativi canoni

I canoni di polizia idraulica introitati dal Comune dovranno essere destinati ad attività pertinenti il controllo e la manutenzione dei corsi d'acqua (punto 8 del dispositivo della dgr 7868/2002).

Ai Comuni è consentita la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica e la stipula di convenzioni con altri enti, in particolare i Comuni confinanti, per la gestione delle attività connesse e il necessario raccordo tecnico-amministrativo relativo a procedure, ripartizione di oneri e riscossione di canoni

Art.5

Rapporti con la pianificazione urbanistica e la tutela ambientale

La definizione delle fasce di rispetto dei corpi idrici, estesa anche a quelli del Reticolo Principale, con i relativi vincoli e salvaguardie, produce risultati prescrittivi sulla Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano che ne recepisce gli aspetti cartografici e normativi, producendo effetti concreti sulla pianificazione urbanistica.

Inoltre, considerate le finalità generali delle Norme di Polizia Idraulica, come espresse nella dgr 8943/2007 e la stretta relazione con l'insieme delle Norme di Attuazione del PAI (Norme Generali, Titolo I e Titolo II), le attività indicate dalle presenti norme devono trovare raccordo ed equilibrio con ogni altra attività di competenza comunale che riguardi:

- la conservazione e la gestione sostenibile della risorsa idrica;
- la più complessiva gestione dei terreni, con riferimento al drenaggio superficiale e all'equilibrio tra deflusso e infiltrazione;
- il regime delle falde sotterranee, nei confronti delle quali deve essere evitata ogni interferenza negativa;
- la rete fognaria, per un contenimento delle portate collettate a vantaggio di quelle rese ai corpi idrici o al sottosuolo.

Le attività e gli interventi oggetto di concessione, autorizzazione e nulla-osta da parte del Comune non devono, inoltre, essere in contrasto con le NTA del Programma di Tutela e Uso delle Acque (dgr VIII/2244 del 29/05/2006) o compromettere il raggiungimento degli obiettivi individuati dal questo.

Parte B Regolamento di polizia Idraulica

B1 Il reticolo idrico

Art.6

Criteri di definizione del Reticolo idrico minore del Comune di Giussano

Considerato quanto indicato al precedente art.3, i criteri previsti dalla dgr 7/7868 e successiva dgr 7/13950 per la definizione del reticolo minore sono di seguito elencati. L'esistenza di una sola delle seguenti condizioni implica l'inserimento del corso d'acqua nel reticolo minore:

- i corsi d'acqua sono rappresentati sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR);
- sono indicati come demaniali;
- sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- sono interessati da derivazioni d'acqua.

Sono esclusi dall'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore i canali di smaltimento liquami e reflui industriali.

L'Amministrazione esclude dal reticolo minore i tratti colmati od anche parte dei tratti ancora riconoscibili e/o con alveo conservato, che non siano più riattivabili se non a seguito di importanti lavori. Tali tratti, se già appartenenti al demanio, mantengono comunque il carattere di aree demaniali, ai sensi della legge 37/1994.

Art.7

Documentazione di riferimento

La relazione relativa al reticolo idrico superficiale del territorio di Giussano è il documento di riferimento che descrive tutti i corpi idrici esistenti, con l'eccezione del Laghetto di Giussano, oggetto di studi specifici e specialistici. La descrizione comprende gli aspetti morfometrici principali e valutazioni relative al dissesto idrogeologico. I corsi d'acqua sono divisi in tratti dai caratteri ecologici e idrologici omogenei. Alla Relazione si accompagna la carta del "Rilievo del Reticolo Minore", comprensiva dell'asta del Fiume Lambro, unico corso d'acqua definito Reticolo Principale.

La carta di "Individuazione del reticolo di competenza comunale" rappresenta il documento cartografico di riferimento per la individuazione dei corpi idrici e delle loro fasce di rispetto. Queste ultime, peraltro, devono essere sempre ricalcolate in sito e ridisegnate su mappe di scala adeguata in sede di progettazione e/o esecuzione di interventi che interessino i corsi d'acqua e le stesse fasce di rispetto, tenendo conto della ampiezza richiesta e dei criteri di misura indicati dalla legge.

Art.8

Elenchi e competenze

Il Reticolo idrico del Comune di Giussano è rappresentato nella Tavola "Individuazione del reticolo di competenza comunale".

L'elenco dei corpi idrici è contenuto nella seguente tabella.

Tipo	Nome o numero identificativo	lunghezza in m	Competenza
Principale	Fiume Lambro	111 111	Regione
Minore	1 - Roggia della Foppa	764	Comune
	2 - Canale di Arosio e Fontanone	1001	Comune
	3	256	Comune
	4 - Roggia Riale	547	Comune
	5	201	Comune
	6	426	Comune
	7	175	Comune
	8	297	Comune
	9	389	Comune
	10	277	Comune
	11	282	Comune
	12	58	Comune

Il reticolo minore del territorio di Giussano si sviluppa per circa 4,7 km (4673 m).

Tale situazione costituisce lo stato di fatto attuale, sul quale il Comune esercita i compiti di polizia idraulica. Lo scorporo o l'aggiunta di tratti a quelli elencati in tabella e individuati nella tavola Individuazione del reticolo di competenza comunale deve essere oggetto di variante urbanistica.

Art.9

Definizione delle Fasce di Rispetto

Le Fasce di Rispetto del reticolo idrico sono porzioni di territorio, pubbliche o private, in genere non facenti parte dell'area demaniale, prospicienti i corsi d'acqua che sono sottoposte al controllo e alla disciplina pubblica per le finalità proprie della Polizia Idraulica.


Sul Reticolo Idrico Minore del Comune di Giussano viene definita una fascia di rispetto di 10 m di ampiezza, come previsto dal r.d. 523/1904 art.96. La "Fascia di Rispetto" di 10 m deve calcolarsi su ciascun lato del corso d'acqua, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini.


La stessa fascia, ove non sia in contrasto con le normative vigenti, si applica alla sponda del Lambro, nel tratto ricadente entro i confini comunali.


Per tutti i corpi idrici minori che percorrono la scarpata occidentale della Valle del Lambro, compreso peraltro l'intero corso della Roggia Riale per la parte ricadente nel territorio comunale, la

fascia minima di 10 metri, è estesa all'intera ampiezza delle incisioni morfologiche ai fini della tutela delle acque afferenti e considerati i fenomeni di instabilità locale.

La fascia di rispetto è ridotta a m 4 sui due lati del corso d'acqua, a partire dal limite esterno del suo alveo sepolto o tubazione, nel caso dei tratti di corpi idrici scorrenti in condotti o percorsi sotterranei.







Criteri di misura delle fasce di tutela dei corpi idrici in diverse situazioni ambientali

I limiti di tali fasce sono riportati nella tavola di "Individuazione del reticolo di competenza comunale". Gli stessi limiti dovranno essere ricalcolati e precisati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

Art.10

Modifiche, esclusioni e varianti

I tracciati del Reticolo Idrico non possono essere modificati in alcun modo se non dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione (regionale) competente e per motivi di rischio idraulico o miglioramento ambientale dell'area interessata. L'esclusione di tratti precedentemente inclusi nel Reticolo Idrico Minore deve essere documentata sulla base della assenza dei criteri di definizione di cui al precedente art.6.

Le modifiche approvate costituiscono variante urbanistica e sono soggette alle relative procedure di approvazione.

Le modifiche al reticolo e alle sue sponde sono comunque soggette alle norme elencate di seguito.

B2 La polizia idraulica

Art.11

Regime delle Fasce di Rispetto

La Fascia di Rispetto, comprensiva delle sue aree di ampliamento lungo i versanti del Lambro, è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei suoi caratteri di naturalità e alla accessibilità dei luoghi, per manutenzione, fruizione e naturalizzazione.

E' assimilabile, per le norme di gestione, alla Fascia A del PAI, che vieta le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, e alle indicazioni contenute negli artt 95, 96, 97 e 98 del r.d. 523/104. Tali norme sono tuttora vigenti sul reticolo principale

Il Fiume Lambro è interessato dalle Fasce Fluviali del PAI; tali fasce e le relative indicazioni normative hanno la prevalenza sulle Fasce di Rispetto e sulle Norme di Polizia idraulica del presente documento, ad eccezione dei casi in cui le Fasce di Rispetto siano più estese della fascia A e B, e nei casi in cui le indicazioni normative comunali costituiscano un elemento di maggior tutela per il corso d'acqua e le sue pertinenze

Art.12

Azioni e attività vietate

Su tutto il reticolo idrico comprensivo di alveo e Fascia di Rispetto vigono i seguenti divieti:

- è vietata la formazione di qualunque opera che alteri il libero deflusso delle acque;
- vige il divieto di esecuzione di scavi e movimenti terra e comunque di tutti gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene e la sottrazione di territorio fruibile dal corpo idrico e destinato alla sua divagazione;
- è vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; non è ammessa la costruzione di argini a difesa di aree non edificate;
- sono vietati il danneggiamento e la riduzione dell'efficienza delle sponde e delle piante o piantagioni che le sostengono;
- vige il divieto di posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che ne riducano la sezione, salvo quanto indicato al successivo art.13;
- sono vietati lo scarico di rifiuti, di acque reflue e di acque di prima pioggia o di lavaggio non trattate, nonché l'accumulo di materiali e di letame;
- è vietata l'estrazione di materiali naturali dagli alvei;

- è vietata ogni nuova edificazione anche interrata e le recinzioni di qualunque genere a filo dell'alveo, anche mobili;
- è vietato l'uso delle aree per sosta e strutture ricettive anche temporanee;
- sono vietate le piantagioni e gli orti che si inoltrino negli alvei;
- è vietata l'apertura di cavi e fontanili;
- è vietata la copertura degli alvei dei corsi d'acqua, eccetto il caso in cui tale copertura sia imposta da ragioni di pubblica incolumità, ai sensi art. 41 dlgs 152/99;
- è vietata l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi di emungimento o restituzione idrica;
- sono vietate le opere che impediscano l'accesso ai corsi d'acqua, e la formazione di nuovi rilevati di accesso e/o attraversamento;

In generale sono vietate tutte le attività e gli interventi che contrastano con la destinazione dell'area definita al precedente art.11.

Deve essere inoltre garantita sui corsi d'acqua la possibilità di transito lungo le sponde per attività di manutenzione, pulizia e pronto intervento, ecc.

Art.13

Azioni e attività consentite, soggette a nullaosta o ad autorizzazione

Sono in generale consentiti, previa nullaosta o autorizzazione dell'autorità idraulica competente per il tratto, secondo quanto indicato al successivo art.15, gli interventi che non influiscono, direttamente o indirettamente, sul regime del corso d'acqua.

Sono consentiti, previa autorizzazione, gli interventi di difesa spondale rappresentati da difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

Sono consentite anche le opere necessarie alla gestione e manutenzione del corso d'acqua (opere di difesa, opere di presa e di recapito, ecc.), la cui costruzione e manutenzione devono essere valutate e studiate per minimizzare l'impatto dell'opera stessa.

La costruzione di opere longitudinali difensive a elevata pendenza è consentita solo all'interno dei centri abitati e comunque quando non sia possibile intervenire diversamente.

Sono comunque consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) e i sottopassi. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99)

In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

- In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:
 restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

All'interno del centro abitato sono ammessi i lavori di manutenzione e di normale ristrutturazione dell'esistente.

Sono ammessi i seguenti interventi volti alla pulizia di alveo e sponde:

- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;

- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde, comprensivi del conferimento in discarica dei rifiuti stessi;
- il taglio di vegetazione spondale qualora questa possa essere di ostacolo al normale defluire delle acque; è comunque necessario studiare e mettere in atto strategie per la conservazione degli habitat naturali o il ripristino degli stessi;
- l'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo; tale attività deve avvenire secondo criteri e modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua, cioè che non alimentino fenomeni di erosione e di sedimentazione a valle e a monte del corso d'acqua;
- il pascolo e la permanenza del bestiame:
- il taglio o lo sradicamento di alberi che non modifichino il regime idraulico.

Nella Fascia di Rispetto sono ammessi i cambi colturali, gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, i miglioramenti fondiari limitati alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia, le occupazioni temporanee, a patto che non siano ubicabili all'esterno della fascia di rispetto e non pregiudichino le finalità per le quali tali fascia è stata istituita.

Tutti gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di regimazione e difesa eventualmente esistenti.

Sono favoriti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturazione dell'alveo e delle sponde dei corpi idrici, compresi quelli finalizzati alla protezione dell'alveo e delle sponde dall'azione erosiva dell'acqua o di consolidamento delle sponde.

E' ammessa la demolizione senza ricostruzione dell'esistente.

Art.14

Corsi d'acqua tombinati

Qualora per cause di pubblica incolumità come definite dalle normative vigenti sia necessario tombinare tratti di corsi d'acqua, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso e ispezione agli stessi e la possibilità della loro manutenzione, con dimensioni, modalità e frequenza tali da permettere il controllo delle opere di confluenza e derivazione, delle opere d'arte e di ogni tronco omogeneo.

Pur non trattandosi di acque reflue dovranno essere applicate ai fini progettuali le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto".

E' comunque consentito il posizionamento di griglie all'inizio dei tratti tombinati, con la precauzione che non riducano la sezione utile di deflusso e siano di agevole pulizia e manutenzione. Sono vietate tutte le opere che comportano impedimento all'accesso per le ispezioni e la manutenzione e le opere di tombinatura che non prevedano specifici protocolli di manutenzione.

Come previsto dalle NTA del PAI (art. 21), per l'adeguamento dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani è previsto che i proprietari o concessionari provvedano alla verifica idraulica dei tratti in questione, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata idraulica, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.

Art.15

Provvedimenti amministrativi

Il Comune, in qualità di Autorità Idraulica, emana provvedimenti atti a consentire interventi e opere sulle aree del demanio idrico di competenza comunale e sulle fasce di rispetto del reticolo idrico.

Sono ovviamente esclusi gli interventi comunque vietati, elencati al precedente articolo 12. Negli altri casi, indicati in modo non esaustivo all'art.13 e nel seguito, il Comune provvede ad esaminare le richieste presentate ai sensi degli artt. 58, 59, 96,97 e 98 del rd 523/1904 e a procedere in una delle modalità seguenti.

Il "nullaosta idraulico" è il provvedimento con il quale il Comune verifica la sola non esistenza di cause ostative a svolgere una attività, già nel diritto del richiedente, che non comporta danno per il pubblico interesse e la salvaguardia dei corpi idrici (es. posa recinzioni, eliminazione di materiale in alveo, il pascolo e la sosta degli animali, il taglio di piante senza danno per il regime idraulico, difese radenti su terreno privato senza modifiche all'alveo, ecc.). Con provvedimento di "autorizzazione" l'autorità consente lo svolgimento di una attività richiesta quando si dimostri che essa viene realizzata senza danno per il pubblico interesse. Riguarda i casi in cui gli interventi interferiscono con il corso d'acqua e/o l'area demaniale (soprattutto attraversamenti aerei e in subalveo, realizzazione di strade e piste in fregio ad argini e sponde, gli scarichi idrici, la formazione di difese e argini, l'occupazione temporanea per attività turistiche, agricole e ricreative non interferenti col deflusso idrico, qualunque modifica delle sponde e/o delle opere esistenti per derivazioni e/o immissioni, la formazione di rilevati di accesso, guadi, ponticelli e passerelle, ecc.). La "concessione" infine riguarda interventi che determinano anche occupazione dell'area demaniale e quelli che interessano le fasce di rispetto impedendo, però, l'utilizzo o il transito sulle aree demaniali limitrofe.

Art.16

Procedure amministrative

Gli interventi sugli alvei e le Fasce di Tutela sono possibili previa domanda al Comune di nullaosta, autorizzazione idraulica o concessione per occupazione di area demaniale, a seconda dei casi.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione/autorizzazione deve essere conforme al disposto della L.241/90 e succ. mm. e ii. della l.r. 30/12/1999 n. 30.

La ddg 3/08/2007 n. 8943 al punto 2 del Titolo III specifica le procedure da adottarsi per il rilascio delle concessioni.

In particolare la relazione tecnica allegata alla richiesta, deve essere redatta da tecnico abilitato e deve descrivere gli interventi previsti e le opere, giustificando le scelte in funzione della minima o nulla interferenza con il regime e il libero deflusso delle acque, oltre che con la conservazione o la riqualificazione delle sponde e delle aree circostanti. Deve essere allegata relazione idraulica che verifichi la compatibilità idraulica delle opere previste. Ciò in particolare nel caso di difese spondali, attraversamenti e concessioni di aree demaniali. La verifica idraulica delle sezioni di intervento deve essere calcolata su un tempo di ritorno di 100 anni; inoltre nel caso di costruzione di muri spondali e di attraversamenti con luce > 6 m, le opere dovranno essere verificate ai sensi della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"

La relazione deve essere accompagnata da adeguata cartografia di dettaglio.

Per i disciplinari tipo e i decreti tipo si veda il ddg 2515 del 13/12/2003. I moduli necessari alla formulazione delle richieste si prevede siano prossimamente approvati dalla Regione Lombardia con appositi atti della Direzione Generale competente.

Art. 17

Obbligo dei frontisti

I frontisti sono tenuti alla manutenzione delle proprietà in fregio ai corsi d'acqua per evitare danno agli argini, all'alveo e alle sue pertinenze con possibili conseguenze negative sul regime delle acque. Sono anche tenuti ad informare tempestivamente l'Autorità Idraulica di ogni circostanza che possa causare danni o modifiche al deflusso idrico.

Gli oneri relativi sono a carico dei proprietari, dei possessori frontisti e dei titolari delle autorizzazioni.

L'effettuazione di attività con carattere di urgenza per l'incolumità pubblica e la sicurezza è consentita anche senza autorizzazione, che va comunque richiesta nei successivi 60 giorni.

Art.18

Regime degli scarichi

Gli scarichi nei corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 12 delle NTA del PAI e dal punto 6 dell'Allegato B alla dgr 7/13950. Lo scarico di acque bianche direttamente in alveo deve essere limitato attraverso l'individuazione di aree nelle quali favorire l'infiltrazione di tali acque nel terreno.

I limiti di accettabilità delle portate di scarico devono essere comunque inferiori a:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

La qualità degli scarichi dovrà rientrare nei limiti definiti dalle tabelle del dlgs 152/99 e successivi provvedimenti contemplati dal dlgs 152/2006.

Art.19

Vigilanza e sanzioni

Il Comune è tenuto al controllo e alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere autorizzate e, in generale, al monitoraggio delle condizioni di conservazione e funzionalità dei corpi idrici e delle fasce di rispetto. Spetta inoltre al Comune la rilevazione delle violazioni in materia di polizia idraulica.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi rispetto a quanto autorizzato, il Comune invia, con ordinanza sindacale, diffida a provvedere alla riduzione allo stato primitivo dei luoghi.

Sono successivamente fissate entità delle sanzioni amministrative e modalità di esazione, ferme restando le responsabilità penali punite a norma di legge.

Chiunque ha la possibilità e il dovere di segnalare all'autorità comunale l'esistenza di opere e interventi ritenuti abusivi e/o situazioni ritenute pericolose o dannose per la conservazione di un corso d'acque.

Art.20

Canone di polizia idraulica

Sul reticolo minore il Comune introita i canoni di polizia idraulica per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni idrauliche nella misura prevista dall'allegato C alla dgr 7/13950 del 1 agosto 2003 e successive modifiche o aggiornamenti.

Art. 21

Monitoraggi

Lo stato complessivo del reticolo deve essere oggetto di monitoraggio con controllo almeno biennale. Tali controlli sono finalizzati alla valutazione dello stato di funzionalità del reticolo, al monitoraggio delle situazioni di rischio idrogeologico, al miglioramento delle situazioni di naturalità, alla prevenzione e all'accertamento di irregolarità e abusi.

Art. 22

Demanio

Le aree demaniali riferite a percorsi idrici non inseriti nel reticolo idrico minore, possono essere oggetto di sdemanializzazione con apposito provvedimento delle competenti Agenzie del Demanio in risposta a specifica richiesta della Amministrazione Comunale corredata di nulla-osta idraulico (dgr n.7/13950 01/08/2003).